



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Stagione sportiva 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DEL 13 AGOSTO 2008

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 24/A della F.I.G.C., inerente la nomina del Sig. Osvaldo Carbonari quale componente del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un componente del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico;
- sentita la proposta del Presidente Federale di nomina del sig. Osvaldo Carbonari quale componente del Comitato Esecutivo;
- sentito il Presidente del Settore Tecnico;
- visto l'art. 3 del Regolamento del Settore Tecnico

nomina

il Sig. Osvaldo Carbonari componente del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 26/A della F.I.G.C., inerente le modifiche agli artt. 29, 30 e 46 del C.G.S..

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare gli artt. 29, 30 e 46, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare la modifica gli artt. 29, 30 e 46, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riprodotto nell'allegato sub A).

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 29 Giudici sportivi nazionali e territoriali	Art. 29 Giudici sportivi nazionali e territoriali
<p>1. I Giudici Sportivi si dividono in Giudici sportivi nazionali e in Giudici sportivi territoriali. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello territoriale.</p>	1. INVARIATO
<p>2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35.</p>	2. INVARIATO
<p>3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.</p>	3. INVARIATO
<p>4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato: a) d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali; b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.</p>	4. INVARIATO
<p>5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).</p>	5. INVARIATO

<p>6. Il procedimento di cui al comma 5 è instaurato:</p> <p>a) d'ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;</p> <p>b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara .</p> <p>7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 3.</p> <p>8. Il procedimento di cui al comma 7 è instaurato:</p> <p>a) d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;</p> <p>b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.</p> <p>9. I giudici sportivi giudicano con l'assistenza di un rappresentante dell'AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica. In caso di assenza o impedimento, i giudici sportivi sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai quali è possibile delegare la competenza su particolari campionati, nell'ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.</p>	<p>6. INVARIATO</p> <p>7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5.</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 30 Commissioni disciplinari	Art. 30 Commissioni disciplinari
<p>1. La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all'aia che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie previste dalle norme federali; è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale. Le Commissioni disciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali, nonché giudici di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 1.</p> <p>2. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.</p> <p>3. La Commissione disciplinare nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo. La Commissione disciplinare territoriale è composta da almeno sette componenti, compresi un presidente e un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p>

<p>4. La Commissione disciplinare nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Le Commissioni disciplinari territoriali giudicano con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti.</p>	<p>4. La Commissione disciplinare nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Le Commissioni disciplinari territoriali giudicano con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.</p>
<p>5. Il Presidente di ciascuna commissione disciplinare definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. Il Presidente della Commissione disciplinare nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>7. Le Commissioni disciplinari giudicano con l'assistenza di un rappresentante dell'AIA con funzioni consultive in materia tecnico agonistica.</p>	<p>7. INVARIATO</p>
<p>8. Per il procedimento di prima istanza, pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare competente, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.</p>	<p>8. INVARIATO</p>
<p>9. Il termine per comparire innanzi all'Organo della giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione.</p>	<p>9. INVARIATO</p>

ART. 46 Norme procedurali	ART. 46 Norme procedurali
<p>1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2, 3, 5 e 7, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.</p> <p>2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati:</p> <p>a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato;</p> <p>b) dalla Commissione disciplinare territoriale, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato;</p> <p>c) dalla Commissione disciplinare territoriale a seguito di deferimento della Procura federale;</p> <p>d) dalla Commissione disciplinare nazionale.</p> <p>3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.</p> <p>4. I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.</p>	<p>1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.</p> <p>4. INVARIATO</p>

<p>5. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 25 del presente Codice.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>7. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo IV.</p>	<p>7. INVARIATO</p>

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 32/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 32/A della F.I.G.C., inerente l'adeguamento del "premio di preparazione" in base all'indice ISTAT.

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2007/2008 è stato di **€ 479,00**;
- rilevato che l'incremento dell'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008 è stato del 3,8 %;
- visto l'art. 24, 2° comma, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti;

delibera

a decorrere dal 1° luglio 2008 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 497,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 33/A della F.I.G.C., inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2008/2009.

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2008/2009;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

delibera

per la stagione sportiva 2008/2009 vengono fissati i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- Per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Italiana Calcio Professionistico e della Lega Nazionale Dilettanti € 55,00
- Per le società che svolgono attività Esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica € 15,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali € 25,00

4. Tasse per ricorsi

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LNP € 260,00
- per le società appartenenti alla LICP € 180,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali € 78,00
- per le società appartenenti al SGS € 52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 52,00

B) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali € 130,00
- per le società appartenenti al SGS € 62,00

C) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale con procedura d'urgenza

- per le società appartenenti alla LND

partecipanti ai Campionati Regionali	€ 200,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 100,00
D) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare nazionale	
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione e I Ctg.	€ 280,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di II e III Ctg.	€ 200,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati Juniores e per le società appartenenti al SGS	€ 180,00
E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale	
- per le società appartenenti alla LNP	€ 500,00
- per le società appartenenti alla LICP	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 200,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
F) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale con procedura d'urgenza	
- per le società appartenenti alla LNP	€ 650,00
- per le società appartenenti alla LICP	€ 500,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00
G) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche	
- per le società appartenenti alla LNP	€ 250,00
- per le società appartenenti alla LICP	€ 250,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
H) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti	
- per le società appartenenti alla LNP	€ 350,00
- per le società appartenenti alla LICP	€ 250,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati	
- di società appartenenti alla LNP	€ 250,00
- di società appartenenti alla LICP	€ 180,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 65,00

- di società partecipanti ai campionanti SGS € 31,00

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza

- di società appartenenti alla LNP € 330,00

- di società appartenenti alla LICP € 230,00

- di società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Nazionali € 130,00

- di società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores € 110,00

- di società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali € 90,00

- di società partecipanti ai campionanti SGS € 45,00

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione italiana arbitri

- appartenenti ai ruoli CAN € 250,00

- appartenenti ai ruoli CAN C € 180,00

- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5 € 100,00

- appartenenti ai ruoli CAI € 90,00

- appartenenti ai ruoli Regionali € 65,00

- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali € 31,00

L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali € 250,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti
cartellino verde annuale € 6,50
(comprehensive di tassa di tesseramento,
premio assicurativo e costo plastificazione)

- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi
cartellino giallo annuale € 11,50
(comprehensive di tassa di tesseramento,
premio assicurativo e costo plastificazione)

- Calciatori Professionisti di Serie A e B € 50,00
(solo tassa tesseramento)

- Calciatori Professionisti di I° Divisione e II° Divisione € 35,00
(solo tassa tesseramento)

- Calciatori Dilettanti; "Giovani di
Serie A, B, I° Divisione e II° Divisione", "Giovani Dilettanti" € 4,00
(solo tassa tesseramento)

- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale
(tessera color bianco) € 6,00
(comprehensive di costo cartellino, tassa di
tesseramento e premio assicurativo)

- Allenatori di Serie A e B € 200,00

- Massaggiatori di Serie A e B € 85,00

- Allenatori di I° Divisione e II° Divisione € 100,00

- Massaggiatori di I° Divisione e II° Divisione € 45,00

- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti € 15,00

- Medici sociali società professionistiche € 75,00

- Medici sociali società dilettanti € 50,00

6. Stampati Federali

- Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico)	Verranno distribuiti a cura delle Leghe professionistiche secondo le modalità delle Leghe stesse fissate
- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario)	€ 1,00 (quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse)
- Liste di svincolo collettive (per tutte le società)	€ 8,00
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori, e Medici Sociali	€ 2,50

7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

Lega Nazionale Professionisti	€ 500,00
Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00
Lega Nazionale Dilettanti	€ 50,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2008/2009 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori	€ 4,00
- certificato assicurativo "piccoli amici"	€ 2,00
Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società	€ 4,50

- Tasse di iscrizione ai campionati:

Allievi Nazionali	Società Professionistiche	€ 530,00
Giovanissimi Nazionali	Società Professionistiche	€ 430,00
Allievi Regionali maschili calcio a 11	Società Professionistiche	€ 380,00
	Società Dilettanti	€ 280,00
	Società di Puro Settore	€ 230,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11	Società Professionistiche	€ 330,00
	Società Dilettanti	€ 230,00
	Società di Puro Settore	€ 180,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 11		€ 30,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11		€ 30,00
Esordienti Provinciali		€ 30,00
Pulcini Provinciali		€ 30,00
Allievi Regionali femminili calcio a 11		€ 30,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11		€ 30,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 11		€ 30,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11		€ 30,00
Allievi Regionali maschili calcio a 5		€ 30,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5		€ 30,00

Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 30,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 30,00
Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 30,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 30,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 30,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 30,00

N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.5 COMUNICATO UFFICIALE N. 35/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 35/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 58, comma 3, delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare l'art. 58, comma 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare la modifica dell'art. 58, comma 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

ALL. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 58 Attività giovanile e minore delle Leghe</p> <p>1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il Campionato Nazionale "Juniores" – Trofeo Antonio Ricchieri riservato obbligatoriamente alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, i Campionati Regionali "Juniores" ed i Campionati Provinciali "Juniores". A tali Campionati possono partecipare i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino a un massimo di quattro "fuori quota", di calciatori cioè che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età.</p> <p>2. La Lega Professionisti Serie C organizza il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 58 Attività giovanile e minore delle Leghe</p> <p>1. INVARIATO</p>

<p>Campionato Nazionale "Dante Berretti" – riservato obbligatoriamente alle società partecipanti ai Campionati di Serie C1 e C2. A tale campionato possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 20° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino ad un massimo di due "fuori quota" senza limiti di età. Nella fase finale può essere consentita solamente la partecipazione di due "fuori quota" che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 21° anno di età. La partecipazione al Campionato Nazionale "Dante Berretti" è estesa facoltativamente alle società professionistiche di Serie A e B, e alle Società del Campionato Nazionale Dilettanti.</p>	<p>2. INVARIATO</p>
<p>3. La Lega Nazionale Professionisti organizza il Campionato "Primavera" e la Coppa Italia "Primavera" riservato alle società di Serie A e B. Al Campionato e alla Coppa Italia "Primavera" possono partecipare calciatori che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 20° anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di due "fuori quota" senza limiti di età. La partecipazione al Campionato e alla Coppa Italia "Primavera" è estesa facoltativamente, nel numero fissato dalla Lega Nazionale Professionisti, a Società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, designate dalla Lega di appartenenza.</p> <p>4. Le Leghe possono svolgere altresì attività minore organizzando nel proprio ambito campionati o tornei riservati a calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, disciplinando con apposita normativa le modalità di partecipazione e di svolgimento.</p>	<p>3. La Lega Nazionale Professionisti organizza il Campionato "Primavera", la Coppa Italia "Primavera" e la Supercoppa "Primavera" riservati alle società di Serie A e B. Al Campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa "Primavera" possono partecipare calciatori che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 20° anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di un numero massimo di quattro "fuori quota", di cui non più di uno senza limiti di età e i rimanenti che non abbiano compiuto il 21° anno di età nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva. La partecipazione al Campionato e alla Coppa Italia "Primavera" è estesa facoltativamente e su invito, nel numero fissato dalla Lega Nazionale Professionisti, a Società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, designate dalla Lega di appartenenza.</p> <p>4. INVARIATO</p>

1.6. COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 36/A della F.I.G.C., inerente la nomina dell'Avv. Vittorio MORMANDO a componente, in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico, della Commissione prevista dall'art. 52, comma 6, delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A

Il Consiglio Federale

- Preso atto delle dimissioni del Rag. Mario Macalli da componente della Commissione di cui all'art. 52, comma 6, delle N.O.I.F.;
- sentita la proposta della Lega Italiana Calcio Professionistico di nomina dell'Avv. Vittorio Mormando, quale componente in rappresentanza della Lega stessa nella predetta Commissione, in sostituzione del Rag. Mario Macalli,

n o m i n a

l'Avv. Vittorio Mormando componente, in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico, della Commissione prevista dall'art. 52, comma 6, delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. CIRCOLARE N. 10 DELLA L.N.D.

Con plico a parte viene spedita la Circolare n. 10 della L.N.D. riportante una nota della F.I.G.C. del 23 luglio 2008 inerente l'accordo di cooperazione tecnica e sportiva tra la F.I.G.C. e la F.S.G.C.

2.2. CIRCOLARE N. 11 E 12 DELLA L.N.D.

Con plico a parte vengono spedite le Circolari n. 11 e 12 della L.N.D. riportanti due note del Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali inerenti ai provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva.

2.3. CIRCOLARE N. 13 DELLA L.N.D. - RICORSO ALLA GIUSTIZIA ORDINARIA DA PARTE DI SOCIETA' - TESSERATI - DIRIGENTI - TECNICI

Trascriviamo qui di seguito il testa della Circolare n. 13 della L.N.D.:

La Lega Nazionale Dilettanti, all'esito di una verifica effettuata a campione sul territorio nazionale, ha preso atto del sempre più frequente ricorso, da parte di soggetti dell'ordinamento sportivo, alla Giustizia ordinaria. Controversie di natura civile, penale e amministrativa, aventi ad oggetto attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, vedono coinvolti società, dirigenti, atleti, tecnici e collaboratori della gestione sportiva. Al fine di consentire alla scrivente Lega ogni opportuno monitoraggio relativamente a siffatta situazione, nonché valutare l'esatta estensione del fenomeno, si invitano società, dirigenti, atleti, tecnici e collaboratori della gestione sportiva ad informare, senza indugio, la Divisione, Comitato o Delegazione competenti in caso di promozione dei summenzionati procedimenti. Il tutto attraverso inoltre, a mezzo postale o telefax, degli estremi del giudizio pendente, dell'oggetto del contenzioso, delle parti coinvolte, nonché dell'organo giurisdizionale investito.

Parimenti, per le richiamate finalità, le Divisioni, i Comitati e le Delegazioni – queste ultime per il tramite dei Comitati Regionali - vorranno trasmettere tempestivamente alla Lega Nazionale Dilettanti la suddetta informativa, corredata dalla documentazione di supporto. In argomento, si ricorda che l'art. 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C., dispone che "...il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali".

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

SEGRETERIA

3.1 RINNOVO DELLE POSIZIONI DI TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI - STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Status 80 calciatori tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 (primo tesseramento in Italia) possono essere trasferiti e svincolati.

Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. della F.I.G.C. n° 95/A del 05.05.08

Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di svincolo, dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza in corso di validità

*Per i **minori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento da lista di svincolo o di trasferimento la documentazione sottoindicata:*

Calciatori extracomunitari

- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- I minori con cittadinanza non UE o EEE (Regolamento FIFA) devono essere residenti in Italia insieme al nucleo familiare ed i genitori devono essere in Italia per motivi indipendenti dal calcio
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta

- La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

Status 7 (extracomunitari) e 20 (comunitari) tesseramento annuale (un solo calciatore od una sola calciatrice per Società)

- La richiesta di tesseramento **deve essere spedita entro il 31 Dicembre** della stagione sportiva in corso
- I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
- La residenza del calciatore **deve** essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari status 7:

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari status 20:

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore minore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante attività di lavoro.

- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta

- La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

Status 70 (comunitari) e 71 (extracomunitari) mai tesserati all'estero primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2004/2005 - tesseramento annuale

Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 95/A del 05.05.08

- I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Calciatori comunitari

Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta

- La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

3.2 RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA REGIONALE

Lo scrivente Comitato Regionale ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli uffici del Comitato Regionale, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle "Carte Federali", le risposte date **non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.**

Si precisa altresì che le richieste per posizioni di tesseramento degli atleti dovranno essere presentate e motivate per iscritto, firmate dal presidente della Società o da persona regolarmente delegata, anche a mezzo fax; a tutte sarà data pronta risposta.

Si precisa infine che ogni parere informale espresso dal Comitato non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, i quali - come noto - operano in completa autonomia di giudizio.

3.3 MECCANISMO PROMOZIONI/RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA 2008/09 - CAMPIONATO CARNICO

Quanto si va ad evidenziare è stato elaborato in base agli organici esistenti che qui di seguito si richiamano:

- **1 girone di Prima Categoria da 14 squadre;**
- **1 girone di Seconda Categoria da 14 squadre;**
- **1 girone di Terza Categoria da 14 squadre.**

Il meccanismo è stato elaborato nella previsione che si verifichino, al termine delle iscrizioni al Campionato Carnico 2008/2009, le seguenti ipotesi:

- ⇒ **una squadra non iscritta in Terza Categoria;**
- ⇒ **due squadre non iscritte in Terza Categoria;**
- ⇒ **una squadra non iscritta in Seconda Categoria;**
- ⇒ **una squadra non iscritta in Prima Categoria.**

IPOTESI DI UNA SQUADRA NON ISCRITTA AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 3^A CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Composizione Girone 2008 / 2009	13 squadre	
Promosse alla Seconda Categoria al termine del Campionato 2007 / 2008	le tre prime classificate	3
Retrocederanno dalla Seconda Categoria al termine del Campionato 2007 / 2008	le ultime tre classificate	3
Composizione Girone 2008 / 2009	13 squadre	

IPOTESI DI DUE SQUADRE NON ISCRITTE AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 3^A CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Composizione Girone 2008 / 2009	12 squadre	
Promosse alla Seconda Categoria al termine del Campionato 2007 / 2008	le tre prime classificate	3

Retrocederanno dalla Seconda Categoria al termine del Campionato 2007 / 2008	le ultime tre classificate	3
Composizione Girone 2008 / 2009	12 squadre	

IPOTESI DI UNA SQUADRA NON ISCRITTA AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 2^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Composizione Girone 2008 / 2009	14 squadre con ripescaggio di una squadra	
Ripescaggio 2008 / 2009	Una squadra dalla 3^ Categoria, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale	1
Promosse alla Prima Categoria al termine del Campionato 2007 / 2008	le tre prime classificate	3
Retrocederanno dalla Prima Categoria al termine del Campionato 2007 / 2008	le ultime tre classificate	3
Promosse dalla Terza Categoria al termine del Campionato 2007 / 2008	le tre prime classificate	3
Retrocederanno alla Terza Categoria al termine del Campionato 2007 / 2008	le ultime tre classificate	3

Composizione Girone 2008 / 2009 **14 squadre**

IPOTESI DI UNA SQUADRA NON ISCRITTA AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 1^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Composizione Girone 2008 / 2009	14 squadre con ripescaggio di una squadra	
Ripescaggio 2008 / 2009	Una squadra dalla 2^ Categoria, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale	1
Promosse dalla Seconda Categoria al termine del Campionato 2007 / 2008	le tre prime classificate	3
Retrocederanno dalla Prima Categoria al termine del Campionato 2007 / 2008	le ultime tre classificate	3
Composizione Girone 2008 / 2009	14 squadre	

A maggior chiarimento di quanto esposto viene evidenziato il principio che comunque i Gironi di Prima e Seconda Categoria avranno 14 Squadre cadauno, mentre il Girone di Terza Categoria sarà composto da un numero di Squadre dipendente dalle iscrizioni al Campionato di Terza Categoria e dall'eventuale meccanismo dei ripescaggi a favore della Prima e Seconda Categoria teste formulato.

3.4 CAMPIONATO CARNICO – OBBLIGO DI IMPIEGO DI CALCIATORI “GIOVANI”

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, ha stabilito che, **a partire dalla stagione sportiva 2008/2009**, nelle gare del Campionato Carnico le Società avranno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, **almeno un calciatore “GIOVANE”**.

Pertanto nelle singole gare del Campionato Carnico 2008/2009 le società avranno l'obbligo di impiegare almeno **un calciatore nato dal 1° gennaio 1989**.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche il caso di infortunio dei calciatori della fascia di età interessata.

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

4.1 ATTIVITÀ DI BASE

Costituzione e rinnovo: modalità e scadenze

In base a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico (consultabile sul sito: www.settoregiovanile.figc.it) siamo a riportare quanto segue:

Le Delegazioni della L.N.D. territorialmente competenti non dovranno ritenere valide le iscrizioni ai tornei ufficiali Pulcini ed Esordienti, se entro 15 giorni dall'inizio del Torneo non verrà loro consegnato dalla Società interessata il modulo di censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico di Base (Allegato 1).

5. CAMPIONATO CARNICO 2007/2008

5.1 "IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO" - ANTICIPO GARE

Sabato 23/08/2008 - 5^ RITORNO

Ore 17.00	Prima Categoria	LA DELIZIA - SAN PIETRO
Ore 17.00	Seconda Categoria	RAVASCLETTO - ARTA TERME
Ore 17.00	Seconda Categoria	PALUZZA - TRASAGHIS
Ore 17.00	Terza Categoria	MALBORGHETTO - STELLA AZZURRA

5.2 RISULTATI

GARE DEL 06 - 08 - 09/08/2008 - 4^ RITORNO

1^ CATEGORIA			2^ CATEGORIA		
MOBILIERI	-LA DELIZIA (**)	2 - 0	TRASAGHIS	- RAVASCLETTO (*)	3 - 1
MOGGESE	-CAVAZZO	2 - 2	PONTEBBANA	- COMEGLIANS	4 - 3
REAL I.C	-CEDARCHIS	0 - 1	STALIS	- ENAL CERCIVENTO	2 - 2
VELOX	-VILLA	1 - 3	VAL RESIA	- PALUZZA	1 - 0

(**) giocata il 07/08/08

(*) giocata il 06/08/09

3^ CATEGORIA

AMARO - IL CASTELLO GEMONA 0 - 0

GARE DEL 09/08/2008 - 4^ RITORNO

1^ CATEGORIA			2^ CATEGORIA		
EDERA	-CAMPAGNOLA	3 - 3	ARTA TERME	- VAL DEL LAGO	3 - 0
LAUCO	-ILLEGIANA	2 - 1	FOLGORE	- ANCORA	1 - 1
SAN PIETRO	-OVARESE	3 - 1	RAPID	- AMPEZZO	1 - 0

3^ CATEGORIA		
ARDITA	- BORDANO	0 - 5
FUS-CA	- AUDAX	1 - 3
RIGOLATO	- MALBORGHETTO	1 - 0
SAPPADA	- TIMAUCLEULIS	1 - 0
STELLA AZZURRA	- NUOVA TARVISIO	3 - 0
VERZEGNIS	- VAL FELLA	0 - 0

5.3 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 12 agosto 2008, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

1^ Categoria

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara: NOT Thomas (Moggese) - PONTIL CESTE Nicola (San Pietro).

Squalifica per una giornata effettiva di gara: CANDONI Gianni (La Delizia).

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:

MORO Giuseppe e ZANIER Marino (Edera) - CONCINA Claudio (Lauco) - NOT Thomas (Moggese) - MORASSI Graziano (Real I.C.) - COPETTI Marco e QUAGLIA Roberto (Cedarchis).

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 8^ ammonizione:

LONDERO Eros (La Delizia).

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI

MENEGON Luciano (Campagnola) - DORIGO Manuel e PELLIZZARI Fady (Cavazzo) - CORADAZZI Stefano e MORASSI Andrea (Real I.C.) - COLOSETTI Maurizio (Edera) - LARCHER Loris, FACHIN Attilio e MARTINI Alessandro (La Delizia) - CORADAZZI Rudi (Ovarese).

Recidività 7^ Ammonizione:

BLARZINO Lorenzo (Lauco) - ZEARO Marco (Cavazzo).

2^ Categoria

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara: ADRAGNA Daniele (Stalis).

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:

DE CONTI Giuliano (Enal Cercivento) - CONCINA Davide (Folgore) - SCOMPARIN Claudio (Trasaghis).

A CARICO DI DIRIGENTI

CUCCHIARO Luciano (Val del Lago): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 23.08.2008 per proteste.

A CARICO DI ALLENATORI

CICUTTI Eddj (Ravascletto): squalifica fino al 23.08.2008 per proteste.

PICCO Vanni (Val del Lago): squalifica fino al 23.08.2008 per proteste.

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI

VISENTIN Martino (Ravascletto) - SGOBINO Manuel (Val del Lago) - CAPELLARI Nicola (Ancora) - CONTE Mattia (Folgore) - CATARINUSSI Paolo e ROVERETTO Mauro (Comeglians).

3^ Categoria

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara: VALLE Paolo (Fus-Ca).

Squalifica per una giornata effettiva di gara: CELLA Marco (Verzegnis) - VINCI Cristian (Malborghetto).

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:

ROMANIN Alessandro (Ardita).

A CARICO DI DIRIGENTI

DEL FABBRO Oscar (Ardita - già inibito fino al 12.08.2008): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 01.09.2008 per reiterate ingiurie e proteste nei confronti dell'arbitro stando all'esterno del recinto di gioco.

A CARICO DI ALLENATORI

VERGAZZINI Sandro (Ardita): squalifica fino al 23.08.2008 per proteste.

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI

PITTIN Thomas (Nuova Tarvisio) - ZANIER Michele (Ardita) - CANDIDO Gabriele e MICOLI Victor (Rigolato) - RIULINI Ilver (Fus-Ca).

6. TORNEO UNDER 20 "ENZO CANCIANI"

6.1 RISULTATI - 2^ FASE

GARE DEL 07/08/2008 - 2^ RITORNO

GIRONE A			GIRONE B		
VELOX PAULARO	- MOGGESE	3 - 1	VILLA	- REAL I.C.	0 - 5
ARTA TERME	- MOBILIERI	0 - 3	TIMAUCLEULIS	- CAVAZZO	1 - 1

6.2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 12 agosto 2008, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara: DI BERNARDO Simone (Moggeese).

Squalifica per una giornata effettiva di gara: CONNI Elia (Villa).

7. PAGAMENTO AMMENDE

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale, dovranno essere interamente versate alla Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro / 34100 TRIESTE, entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente C.U.

8. 43° TORNEO NOTTURNO "G. ERMOLLI" - MOGGIO UDINESE

Società organizzatrice: A.S.D. MOGGESE

Campo di gioco: Campo Sportivo di Moggio Udinese

8.1 ERRATA CORRIGE:

Visto il supplemento di referto dell'arbitro, sig. Della Marina, relativo alla gara Pontebbana - Amaro si rettifica il risultato della partita come sotto indicato:

Gara del 31.07.2008		
PONTEBBANA	-AMARO	4 - 1

8.2 RISULTATI

Gara del 07.08.2008 - FINALE		
MOGGESE	-PONTEBBANA	1 - 5

8.3 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 12 agosto 2008, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

9. 41° TORNEO NOTTURNO "G. DEL MISSIER" - AMPEZZO

Società organizzatrice: U.S.D. AMPEZZO

Campo di gioco: Campo Sportivo di Ampezzo

9.1 RISULTATI

Gara del 05.08.2008			Gara del 07.08.2008		
ENAL CERCIVENTO	-LA DELIZIA	3 - 3	AMPEZZO	- FOLGORE	2 - 1

9.2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 12 agosto 2008, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.:

10. CHIUSURA DELEGAZIONE

Si porta a conoscenza delle società che la Delegazione resterà chiusa da mercoledì 13 agosto a lunedì 18 agosto.

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. CAMPIONATO ALLIEVI 2008/2009

1.1 INIZIO CAMPIONATO ED ORARI GARE

Il campionato avrà inizio **mercoledì 27 agosto 2008**.

Orari:

- turno domenicale: inizio ore 10.30
- turno infrasettimanale (mercoledì 27/08/08 - giovedì 11-18/09/08):
- tempo di attesa 15 minuti (*);

(* Sui campi provvisti di illuminazione artificiale le gare avranno inizio alle ore 19.00

2. TORNEO ESORDIENTI 2008/2009

2.1 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le società iscritte vengono suddivise in due gironi di sette squadre ciascuno. Il torneo si svolgerà con gare di andata e ritorno da disputarsi nelle giornate di sabato e martedì.

2.2 COMPOSIZIONE GIRONI

GIRONE A	GIRONE B
1. CAVAZZO	1. ARTA TERME
2. EDERA	2. MOBILIERI
3. MOGGESE	3. REAL I.C. A
4. NUOVA TARVISIO	4. REAL I.C. B
5. OVARESE	5. SAN PIETRO
6. STELLA AZZURRA	6. TIMAUCLEULIS
7. VILLA	7. VELOX PAULARO

2.3 INIZIO TORNEO ED ORARI GARE

Il Torneo avrà inizio **sabato 23 agosto 2008**.

Orari: agosto ore 18.00 - settembre ore 17.00 - ottobre 16.00.

DATE ED ORARI GARE

giornata	andata	orario	ritorno	orario
1^ giornata	23/08/2008	ore 18.00	20/09/2008	ore 17.00
2^ giornata	26/08/2008	ore 18.00	27/09/2008	ore 17.00
3^ giornata	30/08/2008	ore 18.00	04/10/2008	ore 16.00
4^ giornata	02/09/2008	ore 17.00	11/10/2008	ore 16.00
5^ giornata	06/09/2008	ore 17.00	18/10/2008	ore 16.00
6^ giornata	13/09/2008	ore 17.00	25/10/2008	ore 16.00
7^ giornata	16/09/2008	ore 17.00	31/10/2008	ore 16.00

2.4 CALENDARIO GARE

Vedi allegato

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 13 agosto 2008.

Il Segretario
- Francesco Sciusco -

Il Delegato
- Emidio Zanier -

Allegato al C.U. N° 12 del 13.08.2008

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI - S.G.S.

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

CALENDARIO TORNEO ESORDIENTI 2008/2009

GIRONE A

ANDATA: 23/08/08 RITORNO: 20/09/08 ORE...: 18:00 1 G I O R N A T A ORE.....: 17:00	ANDATA: 6/09/08 RITORNO: 18/10/08 ORE...: 17:00 5 G I O R N A T A ORE.....: 16:00
ARTA TERME - MOBILIERI SUTRIO REAL IMPONZO CADUNEA - S.PIETRO VELOX PAULARO - REAL IMPONZO CADUNEA sq.B Riposa..... - TIMAUCLEULIS	ARTA TERME - VELOX PAULARO MOBILIERI SUTRIO - S.PIETRO TIMAUCLEULIS - REAL IMPONZO CADUNEA Riposa..... - REAL IMPONZO CADUNEA sq.B
ANDATA: 26/08/08 RITORNO: 27/09/08 ORE...: 18:00 2 G I O R N A T A ORE.....: 17:00	ANDATA: 13/09/08 RITORNO: 25/10/08 ORE...: 17:00 6 G I O R N A T A ORE.....: 16:00
MOBILIERI SUTRIO - TIMAUCLEULIS REAL IMPONZO CADUNEA sq.B - ARTA TERME S.PIETRO - VELOX PAULARO Riposa..... - REAL IMPONZO CADUNEA	REAL IMPONZO CADUNEA - MOBILIERI SUTRIO S.PIETRO - REAL IMPONZO CADUNEA sq.B VELOX PAULARO - TIMAUCLEULIS Riposa..... - ARTA TERME
ANDATA: 30/08/08 RITORNO: 4/10/08 ORE...: 18:00 3 G I O R N A T A ORE.....: 16:00	ANDATA: 16/09/08 RITORNO: 31/10/08 ORE...: 17:00 7 G I O R N A T A ORE.....: 16:00
ARTA TERME - S.PIETRO TIMAUCLEULIS - REAL IMPONZO CADUNEA sq.B VELOX PAULARO - REAL IMPONZO CADUNEA Riposa..... - MOBILIERI SUTRIO	MOBILIERI SUTRIO - VELOX PAULARO REAL IMPONZO CADUNEA sq.B - REAL IMPONZO CADUNEA TIMAUCLEULIS - ARTA TERME Riposa..... - S.PIETRO
ANDATA: 2/09/08 RITORNO: 11/10/08 ORE...: 17:00 4 G I O R N A T A ORE.....: 16:00	
REAL IMPONZO CADUNEA - ARTA TERME REAL IMPONZO CADUNEA sq.B - MOBILIERI SUTRIO S.PIETRO - TIMAUCLEULIS Riposa..... - VELOX PAULARO	

GIRONE B

ANDATA: 23/08/08 RITORNO: 20/09/08 ORE...: 18:00 1 G I O R N A T A ORE.....: 17:00	ANDATA: 6/09/08 RITORNO: 18/10/08 ORE...: 17:00 5 G I O R N A T A ORE.....: 16:00
CAVAZZO - EDERA ENEMONZO MOGGESE - OVARESE VILLA - NUOVA TARVISIO Riposa..... - STELLA AZZURRA	MOGGESE - CAVAZZO OVARESE - NUOVA TARVISIO STELLA AZZURRA - VILLA Riposa..... - EDERA ENEMONZO
ANDATA: 26/08/08 RITORNO: 27/09/08 ORE...: 18:00 2 G I O R N A T A ORE.....: 17:00	ANDATA: 13/09/08 RITORNO: 25/10/08 ORE...: 17:00 6 G I O R N A T A ORE.....: 16:00
EDERA ENEMONZO - MOGGESE NUOVA TARVISIO - CAVAZZO OVARESE - STELLA AZZURRA Riposa..... - VILLA	CAVAZZO - STELLA AZZURRA NUOVA TARVISIO - EDERA ENEMONZO VILLA - OVARESE Riposa..... - MOGGESE
ANDATA: 30/08/08 RITORNO: 4/10/08 ORE...: 18:00 3 G I O R N A T A ORE.....: 16:00	ANDATA: 16/09/08 RITORNO: 31/10/08 ORE...: 17:00 7 G I O R N A T A ORE.....: 16:00
CAVAZZO - VILLA MOGGESE - NUOVA TARVISIO STELLA AZZURRA - EDERA ENEMONZO Riposa..... - OVARESE	EDERA ENEMONZO - VILLA OVARESE - CAVAZZO STELLA AZZURRA - MOGGESE Riposa..... - NUOVA TARVISIO
ANDATA: 2/09/08 RITORNO: 11/10/08 ORE...: 17:00 4 G I O R N A T A ORE.....: 16:00	
EDERA ENEMONZO - OVARESE NUOVA TARVISIO - STELLA AZZURRA VILLA - MOGGESE Riposa..... - CAVAZZO	